



N. _____

SENT. CONT. 2011

N. 707/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

N. _____ CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 4^a civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. VINCENZO RIZZO

PRESIDENTE

DOTT. MASSIMO VACCARI

GIUDICE REL.

DOTT. SILVIA RIZZUTO

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: CAUSE IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato N. 82 Cron. Uff.

Notifiche TRIBUNALE DI VERONA

DA

F. A. (omissis);

GR. AD. (omissis).

ATTORI

CONTRO

BANCA P. SOC. COOP. (omissis).

CONVENUTA

CONCLUSIONI

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato F. A. e la madre Gr. Ad. hanno convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale il Banca P. s.c.a.r.l. per sentir

accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. A sostegno delle loro domande gli attori hanno esposto che:

- il 17 novembre 2000 il F. si era recato presso la filiale di Porto di Legnago della società convenuta, presso la quale gli attori avevano in essere un contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, chiedendo consigli su come investire una somma di denaro derivante dalla eredità del padre dello stesso F.;
- l'addetto allo sportello aveva suggerito di investire tale liquidità in obbligazioni Cirio, evidenziando che rendevano il 7 % e, alla richiesta del F. di avere ulteriori informazioni su quei titoli, non gliene aveva fornita nessuna e a quella, specifica, di conoscerne il rating aveva risposto che non era disponibile;
- fidandosi del consiglio della banca e certo di acquistare un titolo quotato il F. aveva ordinato l'acquisto a mercato e per contante di obbligazioni Cirio F.euro 02, 7,5 per un controvalore di euro 30.677,63;
- successivamente il F. aveva ricevuto a casa l'estratto conto alla data del 31.12.2000 dal quale aveva appreso che le obbligazioni Cirio che aveva acquistato erano prive di quotazione;
- poco più di un anno dopo, precisamente il 12.12.2001, il F. aveva ordinato presso la medesima filiale, sempre a mercato e per contanti, l'acquisto di bond Parmalat Fin. 05, per un controvalore di euro 24.522,00;
- successivamente erano divenuti di dominio pubblico i default della Cirio e della Parmalat e il F., preoccupato dell'andamento delle obbligazioni, aveva tentato di vendere le obbligazioni Parmalat tramite il call center della banca convenuta ma la sua richiesta non era stata accolta.

A detta degli attori, nell'effettuazione delle succitate operazioni di investimento, la convenuta aveva violato, sotto diversi profili, la normativa generale e speciale che le disciplinava poiché:

- si era limitata a definirle non adeguate e a rischio, senza fornire le informazioni specifiche che avrebbero consentito ad essi attori di valutarne la rischiosità e l'inadeguatezza ed in particolare non gli aveva fornito nessun prospetto informativo, non gli aveva comunicato il rating dei titoli, non gli aveva riferito che si trattava di obbligazioni non quotate, né gli aveva fornito la c.d. offering circular, ossia il documento informativo che accompagna

l'emissione di titoli riservati agli investitori istituzionali contenente una serie di informazioni sull'emittente;

- la banca convenuta aveva operato in contropartita diretta con il cliente, ossia aveva acquistato i titoli che erano quindi entrati a far parte del suo portafoglio, e poi li aveva rivenduti ai clienti senza aver ottenuto il loro preventivo consenso scritto;
- le sopra dette modalità di contrattazione evidenziavano come le operazioni fossero state compiute in situazione di conflitto di interessi dall'istituto di credito convenuto senza che tale circostanza fosse stata rappresentata agli attori;

- entrambe le operazioni erano state effettuate in mercati non regolamentati, come aveva riconosciuto la stessa banca convenuta in una propria lettera del 28 luglio 2004, allegata all'atto di citazione, in difetto della specifica autorizzazione del F. e quindi in violazione dell'art. 8 comma 1 lett. a reg. Consob n. 11768/1998.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, poiché, a suo dire, gli attori non avevano esplicitato nella parte narrativa di esso la *causa petendi* delle domande ai sensi degli artt. 1439 e 1343 c.c. che avevano svolto, nonché la decadenza e l'inammissibilità dell'azione di controparte giacché, sebbene agli attori fossero sempre stati regolarmente inviati gli estratti conto del loro dossier titoli e del conto corrente, non avevano proposto nessun reclamo avverso i medesimi nei termini previsti dai relativi contratti.

Con riguardo al merito la convenuta ha resistito alle domande avversarie contestando puntualmente gli argomenti sulle quali esse si fondavano sia sotto il profilo giuridico che sotto quello fattuale.

In relazione all'entità del danno lamentato dagli attori la convenuta ha dedotto che, a seguito dell'omologazione del concordato preventivo della Parmalat, avvenuta l'1 ottobre 2005, essi avevano ottenuto, in luogo delle obbligazioni contestate, azioni e warrant della nuova Parmalat, il cui valore era di euro 7.890,00, che, insieme a quello delle cedole percepite, ammontanti ad euro 1.528,00 per il titolo Parmalat e ad euro 1.967,21 per il titolo Cirio, avrebbe dovuto essere detratto dal ristoro da riconoscere loro. Conseguentemente la convenuta ha svolto domanda riconvenzionale subordinata diretta ad ottenere la

compensazione parziale dell'importo eventualmente dovuto agli attori con le somme predette. Per l'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento e/o risoluzione avanzate dagli attori la convenuta ha chiesto, sempre in via riconvenzionale subordinata, che l'eventuale condanna al pagamento delle somme riconosciute agli attori fosse subordinato al trasferimento in proprio favore delle obbligazioni per cui è causa.

Con la memoria ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.5/2003 la convenuta ha eccepito, in aggiunta a quanto aveva già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta:

- l'inesistenza o, in subordine la nullità e/o la tardività della notifica della memoria di replica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5/2003 e, conseguentemente, l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 8, comma 4°, del d.lgs.5/2003 per mancata notificazione dell'istanza di fissazione di udienza entro i termini perentori di cui all'art. 8, comma 1°, del succitato testo di legge;
- l'inammissibilità della domanda e/o eccezione di nullità per mancanza di accordo tra le parti formulata dagli attori ai sensi degli artt. 1325 n.1 e 1418 comma 2° c.c. nella memoria ai sensi dell'art. 6 d.lgs.28/2010;
- l'intervenuta prescrizione, relativamente all'ordine di acquisto del titolo Cirio delle azioni di annullamento e di responsabilità precontrattuale avanzate dagli attori.

A seguito della notifica da parte degli attori dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, nelle note ai sensi dell'art. 10 d.lgs.5/2003 gli attori hanno riproposto le eccezioni di inesistenza e, in subordine, di nullità e/o di tardività della notifica della memoria di replica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5/2003 e, conseguentemente, l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 8, comma 4°, del d.lgs.5/2003 per mancata notificazione dell'istanza di fissazione di udienza.

Il Giudice Designato ha quindi fissato udienza ai sensi degli artt. 8 comma 4° e 12 comma 5° del d.lgs. 5/2003 all'esito della quale ha rigettato le predette eccezioni disponendo contestualmente la rinnovazione della notificazione della memoria ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 5/2003 in un termine perentorio da parte degli attori.

All'esito del successivo scambio delle memorie difensive parte attrice ha notificato alla convenuta nuova istanza di fissazione di udienza di discussione a seguito della quale il Giudice Relatore ha ammesso parte dei capitoli di prova per

testi formulati dalla convenuta. All'udienza di discussione, esperito, senza risultato, il tentativo di conciliazione, il collegio ha confermato il decreto di fissazione di udienza e ha delegato il giudice relatore all'assunzione della prova per testi ammessa. All'esito della prova per testi il Giudice Relatore ha fissato una nuova udienza di discussione davanti al Collegio e, nel corso di essa, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive loro conclusioni quali sono state meglio riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare vanno disattese sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, relativamente alle domande avanzate dagli attori ai sensi degli artt. 1325 n.1 e 1418 comma 2° c.c., che quella di decadenza che sono state sollevate dalla convenuta già con la comparsa di costituzione e risposta. Per quanto attiene alla prima è sufficiente osservare che tutti i rilievi di invalidità delle due operazioni di investimento per cui è causa si fondano sulla medesima prospettazione in punto di fatto. Pertanto la deduzione secondo cui i due acquisti di bond sarebbero avvenuti in assenza di accordo si ricollega all'allegazione secondo cui al F. non furono fornite le informazioni, meglio precisate in atto di citazione, sulla base delle quali, a suo dire, avrebbe potuto compiere delle scelte consapevoli.

Nemmeno le eccezioni di inesistenza e, in subordine, di nullità e/o di tardività della notifica della memoria di replica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5/2003 e, conseguentemente, di intervenuta estinzione del giudizio ex art. 8, comma 4° del d.lgs.5/2003 per mancata notificazione dell'istanza di fissazione di udienza che la convenuta aveva sollevato con la memoria ex art. 7 del d.lgs. 5/2003, e che ha riproposto con le note conclusive, possono essere condivise per le ragioni esaurientemente esposte dal Giudice Relatore nel provvedimento del 07 dicembre 2006 che il Collegio condivide in toto e che si hanno qui integralmente richiamate.

Va disattesa anche la domanda di rimessione in termini che la convenuta ha avanzato in via subordinata rispetto alle predette eccezioni dal momento che a seguito della rinnovazione della notifica della memoria di cui all'art. 6 del d.lgs.5/2003 da parte degli attori il Banca P. ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie ulteriori difese notificando memoria di replica, nella

quale ha riproposto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per i motivi sopra esposti, che memoria di controreplica.

Sempre in via preliminare vanno poi esaminate le eccezioni di difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva e/o di inammissibilità delle domande che parte convenuta ha posto per la prima volta con la prima memoria conclusionale e che non possono considerarsi tardive in quanto riguardanti presupposti processuali di cui il giudice può valutare la sussistenza anche *ex officio*.

Esse, con riguardo alle obbligazioni Parmalat, si fondano sul rilievo che, per effetto dell'adesione degli attori al concordato preventivo del gruppo al quale appartiene tale società, i titoli acquistati tramite la convenuta sono stati scambiati con azioni e warrant di nuova emissione della nuova società. Le deduzioni riguardanti le obbligazioni Cirio, invece, discendono dal rilievo secondo cui, a seguito della predisposizione dei piani di riparto dell'attivo da parte dei commissari incaricati dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo Cirio, sarebbero in corso le procedure di rimborso dei titoli a suo tempo acquistati dagli attori e nell'ambito di esse tali titoli sono stati rimborsati in parte, ossia per l'importo di euro 2.069,12.

Orbene delle predette eccezioni solo quella di inesistenza dell'oggetto riguardante i titoli Parmalat può ritenersi fondata ma solo con riguardo alle domande di risoluzione per inadempimento e di restituzione avanzate dagli attori. Infatti la circostanza che gli attori nel corso del giudizio abbiano scambiato le obbligazioni per cui è causa con azioni e warrant della Nuova Parmalat non è stata contestata e pertanto ben può affermarsi che, in conseguenza di tale operazione, essi hanno acquistato titoli aventi natura e caratteristiche diverse da quelle dell'obbligazione che costituisce oggetto della predetta domanda. La suddetta evenienza invece non incide sull'ammissibilità della domanda di risarcimento danni parimenti avanzata dagli attori e di quelle di accertamento dell'inadempimento che ne costituisce l'imprescindibile presupposto.

In relazione invece ai titoli Cirio la circostanza che è stata prospettata dagli attori può assumere rilievo non tanto sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande che li investono ma sotto quello della determinazione dell'eventuale danno subito dal F. e dalla Gr. per effetto dei comportamenti della convenuta cosicchè essa verrà esaminata allorchè verrà affrontata la predetta questione.

Vanno giudicate inammissibili anche le allegazioni che gli attori hanno svolto nella memoria conclusiva in quanto riguardanti comportamenti della convenuta che non erano mai stati dedotti prima di quel momento e quindi aventi palesemente carattere di novità, come è stato rilevato dal patrocinio della convenuta nella propria seconda comparsa conclusionale. Anche la documentazione allegata a tale atto va dichiarata inammissibile in quanto prodotta tardivamente.

E' parimenti infondata l'eccezione di decadenza ed inammissibilità dell'azione promossa dagli attori per omessa contestazione degli estratti del conto corrente e dei rendiconti periodici relativi al deposito titoli che è stata sollevata sempre dalla convenuta. Con riguardo ai rendiconti periodici di deposito titoli anche la

Suprema Corte di Cassazione recentemente (si tratta della sentenza 02 dicembre 2010 n.24548) ha avuto modo di chiarire che, sebbene si tratti di veri e propri rendiconti di gestione, il cliente non decade dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore (ma il principio vale anche nei confronti dell'intermediario) qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non lo abbia contestato entro un termine prefissato. Infatti,

secondo la Suprema Corte, "nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell'omessa contestazione entro uno specifico termine previsto dalla normativa di settore, né si può postulare una applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 119 del testo unico bancario e dall'art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra questi ultimi e i rendiconti di gestione dei quali si discute (per non dire, poi, che anche l'approvazione tacita del conto prevista da tali norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista)".

La convenuta ha anche sostenuto che gli incassi da parte degli attori delle cedole prodotte dai titoli per cui è causa e lo scambio delle obbligazioni Parmalat con azioni della nuova società vanno interpretati come comportamenti convalidanti dei contratti di acquisto dei titoli e come tali risultano incompatibili con le domande di nullità, di annullamento, di risoluzione per inadempimento contrattuale e di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Orbene il rilievo è palesemente infondato in relazione alla

domanda di nullità, atteso che l'art. 1423 c.c. esclude espressamente la possibilità della convalida per il contratto affetto da un simile vizio, nonché a quella di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni, rispetto alle quali non è possibile attribuire rilievo ad un comportamento acquiescente della parte che deduce l'inadempimento della controparte o ne fa valere la responsabilità. I comportamenti sopra evidenziati potrebbero invece assumere valenza di convalida giuridicamente rilevante rispetto alla domanda di annullamento svolta dagli attori qualora le doglianze relative ai comportamenti della convenuta fossero fondate e ad esse si dovessero ricollegare conseguenze invalidanti sui contratti di acquisto dei titoli ma all'esame di tali profili sono dedicati i prossimi paragrafi.

Nella prima comparsa conclusionale (pag. 111 di tale atto) parte convenuta ha anche eccepito per la prima volta l'inammissibilità delle domande di nullità e/o risoluzione per inadempimento avanzate dagli attori in virtù del rilievo che esse hanno ad oggetto i singoli ordini di acquisto dei bond e non già il contratto quadro. Tale deduzione, che postula l'adesione alla tesi che nega agli ordini natura di contratto, merita di essere esaminata in quanto attiene ad un profilo passibile di rilievo officioso anche se solo limitatamente alle domande di nullità e a quella di risoluzione per inadempimento dell'acquisto dei bond Cirio, atteso che la domanda di risoluzione dell'acquisto dei bond Parmalat, è già stata ritenuta inammissibile per le superiori considerazioni. Ebbene sebbene la individuazione della natura del singolo ordine di investimento sia attualmente assai controversa questo collegio propende per la tesi che attribuisce ad esso natura negoziale riconducendolo alla fattispecie del mandato. D'altro canto la stessa convenuta per tutto il corso del giudizio non ha mai contestato tale qualificazione ed anzi l'ha data per presupposta nel momento in cui ha replicato diffusamente alle deduzioni di controparte ed in particolare a quelle relative alla configurabilità nel caso di specie di una sollecitazione all'investimento.

Venendo al merito, per chiarezza, è opportuno procedere ad esaminare singolarmente le numerose doglianze svolte dagli attori.

2. Inapplicabilità all'operazione in esame della disciplina sulla sollecitazione all'investimento

Può innanzitutto definirsi fuorviante l'assunto attoreo secondo cui le due operazioni di investimento per cui è causa erano soggette alla disciplina della sollecitazione all'investimento di cui agli artt. 94 ss. del t.u.f, ed in particolare alla norma che impone la consegna di un prospetto informativo all'investitore.

A tale proposito occorre rammentare, sotto il profilo teorico, che la definizione di sollecitazione all'investimento è contenuta nell'art. 1 comma 1 del T.u.f. secondo il quale essa consiste "in ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari". Si tratta, evidentemente, di un concetto in grado di comprendere una gamma variegata di comportamenti direttamente o indirettamente rivolti ad incoraggiare l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari da parte del pubblico. La relativa disciplina è costituita essenzialmente da regole volte a garantire da un lato la compiuta informazione dei soggetti destinatari dell'offerta di prodotti finanziari, dall'altro la correttezza dei comportamenti per assicurare il rispetto del principio della need of protection. A tal fine l'art. 94 T.u.f. dispone che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

Orbene dalla stessa narrativa di parte attrice si evince che l'acquisto delle obbligazioni per cui è causa è avvenuto senza che vi fosse stata una preventiva offerta generalizzata da parte dell'istituto di credito convenuto delle obbligazioni per cui è causa.

Tantomeno gli attori hanno mai allegato che il Banca P. di V. avesse svolto nei loro confronti una attività di sollecitazione all'investimento, come sopra definita, avente ad oggetto le obbligazioni per cui è causa e non hanno nemmeno allegato, e tantomeno hanno dimostrato, che avesse fatto parte del consorzio di collocamento delle une o delle altre.

Anzi a ben vedere gli attori hanno affermato che, sia in occasione dell'acquisto dei bond Cirio che in occasione della successiva operazione, fu il F. a richiedere direttamente i titoli allorché si presentò presso la filiale, con ciò dimostrando che in precedenza li aveva già individuati.

Peraltro, anche a voler prescindere dalle circostanze predette, da un'attenta disamina della disciplina specifica dell'attività di sollecitazione all'investimento, si

evinces che la convenuta non era comunque tenuta a consegnare il prospetto informativo al F..

Quest'ultimo aspetto dell'attività di sollecitazione è stato disciplinato dal regolamento emittenti approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n.11971 che definisce il contenuto della comunicazione, precisa le finalità del prospetto informativo, ne determina le modalità ed i tempi di pubblicazione o le regole di correttezza nella compravendita dei prodotti finanziari.

Esistono dei casi in cui le norme sulla sollecitazione non trovano applicazione e sono quelli, individuati dall'art. 100 Tuf e dal regolamento emittenti, caratterizzati da:

- a) assenza di un prospetto informativo in quanto l'offerta dei titoli è destinata ai soli investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell'art. 30 comma 2° Tuf;
- b) presenza di un documento informativo (offering circular) redatto per l'offerta agli investitori professionali;
- c) esistenza di contrattazioni nella fase di "gray market", che anticipano il momento della sottoscrizione dei titoli, la quotazione sul mercato ufficiale e la stessa disponibilità dei principali documenti informativi dell'operazione.

Orbene poiché gli attori hanno allegato che i titoli erano destinati a investitori istituzionali e che entrambe le obbligazioni erano corredate da offering circular così facendo hanno prospettato due distinte circostanze, ognuna delle quali costituisce una eccezione all'applicazione della prescrizione della consegna del prospetto informativo.

3. La pretesa mancanza di autorizzazione all'effettuazione dell'operazione in contropartita diretta. La prospettata situazione di conflitto di interessi della banca convenuta nella operazione di investimento per cui è causa.

Va innanzitutto escluso che la convenuta, per poter effettuare l'operazione in contropartita diretta, dovesse acquisire la preventiva autorizzazione a ciò degli attori, atteso che nessuna disposizione del T.U.F o del regolamento Consob

prevede tale adempimento ed essendo palesemente erroneo il riferimento all'art. 32 comma 2° del reg. Consob 11522/98.

Nemmeno può ammettersi che tale modalità di negoziazione sia di per sé indicativa della situazione di conflitto di interessi in cui avrebbe operato la convenuta, secondo l'ulteriore assunto degli attori.

Al riguardo si deve rammentare che la Consob (risposta a quesito n. DAL 97006042 del 9.7.1997) ha ritenuto insussistente il conflitto di interessi nel caso – come quello di specie – di negoziazione di titoli in contropartita diretta con il cliente, ove la compravendita si sia perfezionata sulla base di un ordine di acquisto dello strumento finanziario conferito espressamente e spontaneamente dal cliente, ammettendone l'astratta possibilità solo ove l'acquisto si sia perfezionato su sollecitazione dell'intermediario (che nella specie, è stata, come detto, esclusa) e nel caso in cui si provi che l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente, il che, nel concreto, non è stato dimostrato.

E' opportuno rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, spetta all'investitore che lo deduca l'onere di provare l'esistenza del conflitto di interessi nell'operato dell'intermediario poiché nella fattispecie non è invocabile la regola dell'inversione della prova di cui all'art. 23 ultimo comma del d. lgs. n.58/98. Infatti il divieto del conflitto di interessi è contemplato dall'art. 27 del reg. Consob, norma che ha la stessa struttura dell'art. 1394 c.c e la cui violazione pertanto determina l'annullabilità del contratto stipulato in situazione di conflitto di interessi non preventivamente rappresentata e tale conseguenza può essere invocata solo dal rappresentato al quale, quindi spetta il relativo onere probatorio (Cass. 6584/1984). In altri termini l'art. 23 del d.lgs. 58/1998 e l'art. 27 del reg. Consob riguardano due diversi tipi di azione e sono poste a tutela di interessi distinti cosicché non è possibile invocare per l'azione di annullamento prevista dalla seconda (cfr. in tali termini, ex plurimis, Corte di Appello di Brescia 10 gennaio 2007 e Trib. Roma 17 novembre 2005) i presupposti richiesti per la prima.

Peraltro, anche a voler prescindere da tali considerazioni, deve osservarsi come gli attori non abbiano ricollegato alla circostanza da essi prospettata come determinativa di una situazione di conflitto di interessi per la banca convenuta uno specifico danno, cosicché l'assunto risulta anche generico.

Gli attori hanno infatti dedotto, quale specifica fonte di danno per loro, la circostanza che la banca convenuta deteneva i titoli per cui è causa nel proprio monte titoli ma con riguardo ad essa merita di essere condiviso il principio affermato dal Tribunale di Roma nella pronuncia sopra citata secondo il quale: "La circostanza che la banca già detenesse il titolo nel proprio portafoglio, in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ad un danno subito dal cliente, sotto il profilo ad esempio dell'equità del prezzo corrisposto, non è di per sé decisiva per ravvisare un conflitto di interessi. Perché tale ipotesi ricorra è necessario che l'intermediario abbia un interesse a trasferire al cliente quell'elevatissimo rischio che altrimenti correrebbe in proprio detenendo appunto quei titoli che il cliente acquisisce e tale circostanza deve essere adeguatamente provata".

A ben vedere la prospettazione degli attori sul punto risulta anche intrinsecamente contraddittoria poiché essi, pur avendo sostenuto che la banca convenuta deteneva i titoli per cui è causa nel proprio paniere nel momento in cui il F. li ordinò, hanno poi ammesso (cfr. pagg. 12 e 13 della memoria ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 5/2003) che i titoli vennero acquistati ed immessi sul dossier a loro intestato a distanza di alcuni giorni da quelli in cui furono sottoscritti i corrispondenti ordini.

4. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca convenuta.

E' opportuno rammentare che, con riferimento alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio circa l'adempimento degli obblighi informativi, soccorre l'art. 23 del T.U.F. il quale, al comma 6, prescrive che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente dallo svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, grava sui soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, con la precisazione che nel caso dell'intermediario finanziario la diligenza richiesta è quella qualificata di cui all'art. 1176 2° comma c.c., che presiede all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. Più precisamente "in materia di contratti di intermediazione finanziaria allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente

poste a suo carico dal d.lgs. 58/1998 nonché dalla normativa secondaria, risultando quindi così disciplinato il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di prescrizioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (così Cass. n.3773/09).

Orbene nel caso di specie gli attori hanno allegato lo specifico inadempimento della convenuta, consistito nella violazione dell'obbligo di fornire informazioni sufficienti sui titoli acquistati, mentre non solo la convenuta non ha assolto all'onere di provare l'inesistenza dell'inadempimento ma è stata addirittura acquisita la prova dell'inadempimento stesso. Infatti gli ordini attraverso i quali sono stati acquistati i titoli per cui è causa non recano nessuna indicazione circa le loro caratteristiche concrete, se non la definizione "a rischio", che risulta generica ed equivoca in mancanza della specificazione delle ragioni di un simile giudizio.

Inoltre la prova per testi assunta su richiesta della convenuta è stata ad essa completamente sfavorevole dal momento che il funzionario dell'istituto di credito che è stato escusso non ha saputo riferire nulla in ordine alle modalità con cui avvenne l'acquisto dei due titoli per cui è causa.

Anche l'ulteriore e specifico addebito che gli attori hanno mosso alla banca convenuta di aver violato l'obbligo di conoscere il contenuto delle offering circular, ossia dei documenti informativi minimi, relativo alle emissioni in parola, e quello, conseguente, di renderli edotti del loro contenuto è fondato.

Innanzitutto la fonte di tale obbligo è rinvenibile non solo nell'art. 21 lett. b) del t.u.f, che prevede che nella prestazione dei servizi di investimento gli intermediari debbano operare in modo che i clienti siano "sempre adeguatamente informati", ma anche nello stesso art. 28 2° comma del reg.11522/1998, che stabilisce che gli intermediari non possano "effettuare... operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione...la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento".

E' poi indubbio che tali documenti contenessero delle informazioni che avrebbero consentito di valutare compiutamente la convenienza dei due

investimenti quali quelle sul livello di indebitamento complessivo dei gruppi Cirio e Parmalat.

La convenuta ha negato la circostanza senza però fornire né spiegazione né dimostrazione di tale suo assunto. Allo stesso modo essa ha escluso (cfr. pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta) di essere stata tenuta a consegnare agli attori una copia della offering circular ma, così facendo, ha ammesso implicitamente di averne avuto la disponibilità e, d'altro canto, ben difficilmente avrebbe potuto contestare la circostanza, dal momento che tale documento, come si è detto sopra, preannuncia e accompagna ogni emissione obbligazionaria priva di prospetto informativo in quanto non soggetta alla disciplina protettiva della sollecitazione all'investimento.

5.L'acquisto dei titoli in un mercato non regolamentato senza specifica autorizzazione degli investitori.

La doglianza in esame è fondata per entrambi gli investimenti oggetto di causa.

Sul punto è opportuno innanzitutto chiarire che l'espressione mercati non regolamentati è spesso usata come sinonimo di "mercati over the counter" o "mercati OTC" per ricomprendere tutti quei sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati o ufficiali che sono normalmente caratterizzati dall'assenza di quotazioni ufficiali, dalla presenza di contrattazioni non standardizzate relativamente agli importi unitari e alle scadenze, dalla mancanza di organismi centrali di compensazione e garanzia, nonché da un'informativa meno trasparente sulla quotazione dei diversi prodotti.

Sul punto va anche precisato che l'art. 25 del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria esprime il principio di concentrazione degli scambi secondo il quale gli intermediari autorizzati hanno l'obbligo di eseguire le negoziazioni degli strumenti trattati nei mercati regolamentati italiani, costituiti dalla borsa valori, dal Mercato Ristretto e dagli altri mercati autorizzati o riconosciuti dalla Consob. L'art. 8 comma 1° del reg. Consob 11768/1998 esclude tale obbligo in presenza di particolari condizioni, ossia quando vi sia una preventiva autorizzazione del cliente all'intermediario ad operare "fuori borsa", oppure nel caso in cui l'esecuzione delle negoziazioni fuori dai mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente (c.d. principio del miglior prezzo o di best execution).

Si noti che, mentre la prima delle predette condizioni deve ricorrere sia che la negoziazione avvenga durante l'orario di apertura dei mercati ufficiali, sia che avvenga dopo la loro chiusura, la seconda presuppone che la negoziazione fuori mercato avvenga durante l'orario di apertura dei mercati ufficiali perché solo in questo caso è possibile identificare il prezzo di quotazione di riferimento quale parametro del "miglior prezzo".

Tale disciplina si giustifica con la maggiore rischiosità per l'investitore delle negoziazioni che vengono compiute in mercati aventi le caratteristiche sopra citate, con riguardo, in particolare, alla minore liquidità dei titoli che vi vengono trattati, che comporta che il loro prezzo di realizzo, nel caso in cui vengano rivenduti, possa risultare di molto inferiore a quello di acquisto.

Poiché peraltro nel caso di specie l'acquisto dei titoli per cui è causa, pacificamente, è avvenuto in un particolare tipo di mercato non regolamentato, noto come sistema di scambi organizzato (di solito è indicato con l'acronimo SSO), occorre valutare l'obiezione della convenuta secondo cui troverebbe applicazione l'ultimo comma della norma sopra citata che prevede che, nel caso in cui la negoziazione di strumenti finanziari avvenga in tali mercati, e, secondo la formula vigente all'epoca degli acquisti, "fuori dell'orario ufficiale di negoziazione" (l'espressione è stata successivamente modificata in quella attuale: "fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati"), si prescinde dai presupposti indicati dai commi 1, 2 e 3 e quindi, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, dal requisito dell'autorizzazione alle singole operazioni.

Orbene sul punto occorre innanzitutto chiarire, sotto il profilo teorico, che la norma in esame vale in realtà ad esonerare solo dal preventivo ottenimento dell'autorizzazione dell'investitore, allorché la negoziazione sia avvenuta "fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati", perché l'assenza del vincolo della realizzazione del miglior prezzo è conseguenza del fatto che la negoziazione avvenga fuori mercato.

Nel caso di specie, come ha ampiamente illustrato la difesa di parte attrice alle pagg. 12 e 13 della memoria ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5/2003, sia le obbligazioni Cirio che quelle Parmalat sono state acquistate dalla banca convenuta durante l'orario ufficiale di negoziazione dei mercati regolamentati cosicché difetta il presupposto richiesto dalla norma sopra citata. E' evidente, infatti, che tale esclusione non può essere estesa, in via interpretativa, anche

all'ipotesi verificatasi nel caso di specie in cui la negoziazione sia avvenuta durante l'orario di apertura dei mercati regolamentati. La diversità di disciplina così individuata si spiega sulla base della considerazione che, durante l'orario di operatività dei mercati non regolamentati, la scelta dell'intermediario di acquistare o vendere titoli in un mercato non regolamentato, sia esso anche un SSO, non può ritenersi giustificata se non in presenza di uno specifico, preventivo, consenso del cliente proprio perché si presume che le operazioni su un mercato regolamentato siano più redditizie per lo stesso e vadano quindi favorite.

Si noti che la convenuta con la prima comparsa conclusionale (pag. 109 di tale atto) ha sostenuto per la prima volta, che i titoli per cui è causa non sarebbero stati trattati nei mercati regolamentati al momento in cui vennero acquistati, con la conseguenza che non varrebbe il principio di concentrazione degli scambi, ma la contestazione è evidentemente tardiva ed in palese contrasto con le difese precedenti. A prescindere da tale considerazione non può poi sottacersi che la prova della predetta circostanza avrebbe potuto anche essere offerta facilmente dall'istituto di credito producendo l'elenco dei titoli trattati nei predetti mercati e che la società di gestione del mercato rende noto entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

D'altro canto la circostanza che gli attori avessero già effettuato in precedenza altri acquisti in mercati non regolamentati, (si veda il doc.14 di parte convenuta che elenca alcuni titoli non quotati esistenti nel loro deposito titoli) non poteva esonerare la banca convenuta dall'obbligo di ottenere dal F. la preventiva autorizzazione ad operare fuori mercato in occasione delle operazioni per cui è causa giacché, in mancanza di qualsiasi prova di segno contrario, come la produzione dei relativi ordini, si deve ritenere che quel tipo di operazioni fosse stato preventivamente autorizzato. Per contro gli attori hanno fornito una prova presuntiva proprio di quest'ultima circostanza avendo prodotto (si tratta del doc.14) un ordine di acquisto di altre obbligazioni nel quale è riportata la dicitura "autorizzata operazione fuori mercato regolamentato".

6. L'adeguatezza delle operazioni di investimento per cui è causa.

Per esigenze di completezza è opportuno esaminare anche l'ulteriore doglianza degli attori riguardante l'inadeguatezza dei due investimenti impugnati. Essa è

infondata dal momento che le due operazioni risultano adeguate, con riguardo a tutti i criteri fissati dall'art.29 1° comma reg. Consob 11522/1998, alle caratteristiche di investitori degli attori quali possono evincersi sia dalla scheda cliente da loro stessi sottoscritta (doc. 4 di parte convenuta), nella quale essi dichiararono di avere, quali obiettivi di investimento, "la prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi" ed una alta propensione al rischio sia dalla tipologia di investimenti che avevano effettuato fino a quel momento.

Con riguardo a tale aspetto se si esamina, in particolare, il loro dossier titoli al momento del compimento della prima operazione qui impugnata (vedi doc. 5 e 13 del fascicolo di parte convenuta) emerge che lo stesso conteneva strumenti finanziari con diversi gradi di rischio.

Accanto alla presenza di titoli di natura chiaramente conservativa, ve ne erano degli altri il cui grado di rischio era superiore a quello dei bond per cui è causa, quali fondi comuni di investimento di tipo azionario (Gestille Italia e Gestille Europa) e partecipazioni azionarie di diverse società, di importi significativi. Da tale documenti si evince anche che i predetti investimenti furono effettuati con una certa frequenza sia prima che dopo quelli per cui è causa.

7. Individuazione delle conseguenze dei rilevati inadempimenti della convenuta ad alcuni obblighi comportamentali

Una volta accertata la violazione da parte della convenuta degli obblighi informativi ai quali essa era tenuta nei confronti degli attori e di quello, ulteriore, di acquisire la loro preventiva autorizzazione ad effettuare le due operazioni di investimento per cui è causa su di un mercato non regolamentato si tratta di stabilire quali siano le conseguenze giuridiche di essa. Innanzitutto tale inadempimento può sicuramente essere qualificato come grave atteso che ha riguardato, da un lato, il principale obbligo al quale è tenuto l'intermediario e dall'altro un obbligo di carattere formale che la convenuta avrebbe dovuto avere ben presente come dimostra il fatto che in altre occasioni lo aveva osservato.

Ciò precisato sullo specifico profilo sopra indicato deve essere richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007 secondo cui in nessun caso la violazione dei doveri di comportamento ai quali è tenuto l'intermediario

finanziario può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti.

Sempre secondo il predetto indirizzo la violazione delle norme di comportamento dei contraenti "tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto".

Peraltro perché l'inadempimento anche grave da parte dell'intermediario agli obblighi di comportamento possa giustificare una declaratoria di risoluzione del singolo investimento o una pronuncia risarcitoria relativa allo stesso è necessario che sussista un nesso causale tra la condotta inadempiente e l'operazione ad essa successiva.

Tale conseguenza può aversi infatti solo nelle ipotesi, tassativamente previste dal legislatore delegato, in cui sussiste a carico dell'intermediario un esplicito divieto di astensione, ossia nei casi di esecuzione di una operazione in conflitto di interessi senza la preventiva segnalazione di tale situazione o di un'operazione inadeguata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 29 regolamento Consob. Sul punto giova rammentare quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26725 del 19 dicembre 2007 con riferimento alla operazione conclusa dall'intermediario in situazione di conflitto di interessi: *"Ai fini dell'individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l'intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi (sempre che, s'intende, risulti provato che nel caso in esame, aveva l'obbligo di astenersene), non quelle derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario"*. Il medesimo criterio vale rispetto all'effettuazione di una operazione inadeguata ai sensi dell'art. 29 regolamento Consob 11522/1998.

Per poter giungere ad identica conclusione con riferimento alla violazione degli obblighi informativi (omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione, etc.) è invece necessario che il

risparmiatore dimostri specificamente l'esistenza del nesso di causalità tra una delle suddette condotte ed il danno (perdita dell'investimento).

In sostanza, colui che agisce deve provare che se avesse avuto complete informazioni da parte dell'intermediario, sarebbe stato dissuaso dal porre in essere l'investimento e non avrebbe quindi acquistato quei titoli.

Orbene nel caso di specie gli attori hanno riferito già in atto di citazione una circostanza che induce ad escludere la sussistenza di un nesso causale tra l'eventuale assolvimento dei sopra indicati obblighi informativi e l'acquisto delle obbligazioni Cirio.

Essi infatti hanno dedotto che, allorché il F. si presentò presso la filiale della società convenuta, chiese specificamente all'operatore con cui interloquì quale fosse stato il loro rating.

Per comprendere compiutamente la rilevanza di tale circostanza è opportuno rammentare che, come noto, il rating è una valutazione condotta da società specializzate sulla salute finanziaria delle imprese, degli stati e delle istituzioni pubbliche che emettono una obbligazione. Non costituisce una garanzia di pagamento ma semplicemente una valutazione della qualità dell'emissione e il suo scopo è quello di quantificare la probabilità di ricevere, nel giorno previsto, il pagamento del capitale e degli interessi. E' evidente, quindi, che il rating fornisce una informazione importante all'investitore con lo scopo di facilitarne la decisione d'investimento anche perché, di solito, riflette le condizioni di emissione del singolo prestito, in particolare con riguardo al rendimento del medesimo, dal momento che, quanto più il rating è elevato, tanto più vicino ai minimi di mercato sarà il tasso di interesse mentre opposto è il suo significato nel caso in cui all'emittente venga attribuito un rating basso.

Giova poi evidenziare che le emissioni di obbligazioni devono essere obbligatoriamente dotate di rating ufficiale solo sul mercato internazionale mentre sull'euromercato tale requisito non è necessario.

Orbene già il fatto che l'attore avesse chiesto, di sua iniziativa, quel particolare è sufficientemente indicativo, ad avviso del collegio, della piena consapevolezza da parte sua del significato di esso.

Egli peraltro, anche in virtù della sua specifica esperienza di investitore, quale può desumersi dalla tipologia e varietà di investimenti che aveva compiuto fino a quel momento (si veda il dossier titoli cointestato tra gli attori alla data degli

investimenti per cui è causa che è stato prodotto sub e sulle cui caratteristiche si tornerà più avanti), acquistando i titoli Cirio, senza conoscere il loro rating, accettò il rischio che essi ne fossero privi e che pertanto non vi fosse nessuna garanzia di restituzione del capitale investito.

E' evidente, allora, che la mancanza di quella informazione non trattenne l'attore dal compiere il succitato investimento cosicché può escludersi che tale evenienza abbia avuto la benché minima incidenza causale nella determinazione del danno che essi hanno lamentato. La stessa considerazione vale con riguardo all'ignoranza del contenuto della offering circular, relativa alla predetta emissione, poiché può escludersi che essa contenesse avvertenze ulteriori, rispetto a quella evincibile dall'assenza di rating dell'emissione.

A diversa conclusione deve invece giungersi con riguardo ai titoli Parmalat atteso che, a differenza del primo degli investimenti per cui è causa, al momento del loro acquisto, il F. non chiese di conoscerne il rating e, d'altro canto, la convenuta non gli indicò né tale particolare né gli illustrò il contenuto della offering circular relativa a tale emissione, come detto sopra.

Per quanto attiene, invece, all'ulteriore, e distinta, condotta di effettuazione delle due operazioni di investimento in mancanza della autorizzazione richiesta, la banca convenuta avrebbe dovuto astenersi dalle negoziazioni in esame e il fatto che vi avesse proceduto ugualmente comporta, per quanto detto sopra, con riguardo alle analoghe ipotesi della esecuzione di un'operazione in conflitto di interessi senza la preventiva segnalazione di tale situazione, o di un'operazione inadeguata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 29 regolamento consob 11522/1998, l'automatica sussistenza di nesso causale tra tale comportamento, inadempiente, e il danno conseguente all'acquisto dei titoli.

E' appena il caso di aggiungere che la responsabilità in cui incorre l'intermediario in tali casi è una vera e propria responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d'intermediazione finanziaria in essere con il cliente e ha quindi natura contrattuale.

Le considerazioni sopra svolte comportano che la domanda di risoluzione riguardante i titoli Cirio può trovare accoglimento, con l'ulteriore conseguenza che la convenuta va condannata a restituire agli attori la somma che costoro le hanno corrisposto per il loro acquisto pari ad euro 30.677,63 dalla quale va

detratta quella di euro 1.967,21 che essi hanno ricevuto a titolo di cedole e quella, ulteriore, di euro 2.069,12 che è stata loro riconosciuta durante la pendenza del giudizio a titolo di parziale rimborso (trattasi di circostanze incontestate).

Merita di essere accolta anche la riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, di condanna degli attori alla restituzione dei titoli in proprio favore mentre non può trovare accoglimento la domanda della convenuta di subordinare tale pagamento alla preventiva restituzione dei bond non essendovi corrispettività tra le due prestazioni.

Sulla somma oggetto di restituzione agli attori vanno poi riconosciuti gli interessi legali, dal giorno del loro versamento (17.11.2000) fino al momento dell'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto il palese inadempimento della convenuta rende configurabile un'ipotesi di mala fede del contraente nella ricezione della somma al momento dell'esecuzione del contratto. Sul predetto importo non può invece essere riconosciuto il danno da svalutazione monetaria o comunque un danno da mancato guadagno. Infatti con riguardo al primo profilo si deve rammentare che le obbligazioni restitutorie aventi ad oggetto somme di denaro versate in esecuzione del contratto non costituiscono debiti di valore, sicchè il risarcimento del danno da svalutazione monetaria va riconosciuto solo ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1224, comma 2° c.c. (cfr. Cass. 3073/2006). Con riguardo alla seconda tipologia di danno teoricamente prospettabile gli attori hanno invece omesso qualsiasi allegazione specifica in ordine all'utilizzo alternativo che avrebbero fatto, dalla fine del 2000 in poi, delle somme che hanno destinato alle operazioni per cui è causa e, d'altra parte, l'eterogeneità dei titoli che gli attori avevano acquistato in precedenza non consente, nemmeno in via presuntiva, di individuare la tipologia di investimenti che essi avrebbero scelto e tantomeno di stabilire la loro fruttuosità, tenuto conto anche delle criticità del mercato mobiliare nel periodo successivo al 2001. Appare poi fuori luogo il richiamo da parte della convenuta al disposto dell'art. 1227, 2° comma c.c., essendo rimasto indimostrato l'assunto, invero anche piuttosto generico, secondo cui gli attori non avrebbero diligentemente coltivato le loro ragioni nei confronti degli organi dell'amministrazione straordinaria del gruppo Cirio.

Ad analoga pronuncia risolutoria non è invece possibile giungere con riguardo all'acquisto dei bond Parmalat, per le ragioni già esposte al paragrafo 1, sebbene sussista un collegamento eziologico tra la violazione degli obblighi comportamentali e il grave inadempimento da parte della convenuta agli obblighi comportamentali di cui si è detto (obbligo informativo e obbligo di cui all'art. 8 ultimo comma del regolamento Consob 11768/1998). Gli attori hanno però diritto al ristoro dei danni subiti per effetto di essa che va determinato nella somma spesa per il loro acquisto, pari ad euro 24.522,00, dalla quale vanno detratte quella di euro 1.528,00 e quella di euro 675,88 che gli attori hanno ricevuto, rispettivamente, a titolo di cedole e di dividendi. Ancora occorre tener conto del valore dei titoli (azioni e warrant) che gli attori hanno ottenuto in concambio, e che è stato quantificato in euro 12.710,20 dalla convenuta (cfr. pag. 123 della comparsa conclusionale depositata il 04 novembre 2008), cosicché la somma loro spettante si riduce ad euro 9.607,98. Su tale importo, in difetto di specifica allegazione in ordine all'impiego alternativo a quello nell'investimento per cui è causa che di esso sarebbe stato fatto, possono riconoscersi solo gli interessi corrispettivi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Poiché la domanda di restituzione dei titoli Parmalat, che è stata avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, presupponeva l'accoglimento di quella principale essa non può essere accolta.

Non si ravvisano i presupposti per disporre la trasmissione di copia degli atti alla locale Procura della Repubblica, secondo quanto ripetutamente richiesto da parte attrice.

Sul punto vale la pena chiarire innanzitutto che un simile adempimento costituisce un atto dovuto del giudice solo nel caso in cui egli ravvisi, anche solo sommariamente, gli estremi di un reato nei fatti di causa o nei comportamenti tenuti dai soggetti processuali nel corso del giudizio non essendo invece a tal fine sufficiente la sola sollecitazione della parte, come mostra di ritenere la difesa degli attori.

Orbene la richiesta degli attori si fonda su allegazioni che, oltre ad essere tardive, in quanto contenute nella memoria conclusiva e in missive a firma dello stesso F. che sono state prodotte ben oltre la scadenza dei termini previsti a tale scopo, risultano quanto mai confuse cosicché non è possibile stabilire, nemmeno

nei limiti della valutazione demandata in questi casi all'organo giudicante, se i comportamenti che in esse sono stati addebitati alla banca convenuta abbiano o meno rilevanza penale.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del criterio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si procede in via equitativa, stante il mancato deposito di nota spese, come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara inammissibili le domande di nullità, di risoluzione per inadempimento e di restituzione dei titoli Parmalat per cui è causa e rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione di tali titoli avanzata dalla convenuta nei confronti degli attori;
- condanna la convenuta a corrispondere agli attori la somma di euro 9.607,98 a titolo di risarcimento del danno conseguente al predetto acquisto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta l'ordine di acquisto dei bond Cirio per cui è causa e per l'effetto condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 26.641,30, oltre agli interessi al tasso legale su tale importo dalla data del 17 novembre 2000 al saldo;
- in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla convenuta condanna gli attori a restituire alla stessa i predetti bond Cirio;
- rigetta le restanti domande dell'attore e della convenuta
- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 7.400,00 di cui 1.700,00 per diritti, 5.000,00 per onorari ed il resto per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, Iva e Cpa.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 01 luglio 2011

Il Presidente

Il Giudice Estensore